



a cura dell'avvocato  
**Roberta Borghini**

# Sconsiglio della Farnesina? Rimborso totale del viaggio

**A** fronte del progressivo deterioramento del quadro generale di sicurezza, è comprensibile che molti viaggiatori siano in allarme e non affrontino la partenza col dovuto entusiasmo. In questi casi è saggio affidarsi al Ministero degli Affari Esteri che, grazie ad un monitoraggio costante della situazione internazionale, sconsiglia di recarsi nel-

giò veniva rimborsato l'importo versato, dal quale però veniva trattenuta la somma di euro 441,00 quale quota associativa e di gestione pratica. Il giudice ha dato piena ragione ai turisti, precisando che "...la norma (n.d.r. del Codice del Consumo), nella sua tassatività e stringatezza, non ammette nessuna trattenuta a compensazione dell'attività espletata dalla convenuta (n.d.r. tour operator)

per il pacchetto turistico o per il pagamento di cosiddetta quota a saldo di chissà quale associazione" (9 giugno 2014).

Sulla scia della prima pronuncia bergamasca, anche il Giudice di Pace di Bologna, sempre in occasione della grave instabilità politica egiziana e del conseguente "avviso" della Farnesina dell'agosto 2013, ha stigmatizzato come "prassi commerciale non corretta" il rimborso parziale di quanto versato in caso di cancellazione del viaggio prima della partenza per qualsiasi motivo non correlato a colpa del turista. Il senso fatto palese dal tenore letterale dell'art. 42 del Codice del Turismo, infatti, è "quello della integralità del rimborso dovuto al turista incolpevole come si

evince dalla locuzione gli è rimborsata ... la somma di danaro già corrisposta che indica con estrema chiarezza il complesso delle somme versate al tour operator a qualsiasi e sotto qualsivoglia denominazione" (sentenza n. 1783/2015 del 5 marzo 2015).

L'allarme è di diversa natura e la vicenda si svolge all'altro capo del mondo, ma analoghe sono le conclusioni cui è giunto il Giudice di Pace di Catania. In questo caso, lo "sconsiglio" della Farnesina del 10 agosto 2010 riguardava il forte inquinamento atmosferico di Mosca, città colpita da violenti incendi, raccomandava "di non permanere a lungo all'aria aperta, di bere molta acqua, di indossare mascherine" e sconsigliava di recarsi a bambini ed anziani. I viaggiatori, come peraltro comprensibile, decidevano di rinviare il loro viaggio e adivano le vie legali per sentire dichiarata l'estinzione del contratto per l'irrealizzabilità della finalità turistica. Richiesta pienamente accolta dal giudice il quale ha sottolineato che "la finalità turistica è insita nel contratto di compravendita del pacchetto turistico" ed ha condannato il tour operator alla restituzione dell'importo pagato quale corrispettivo, senza che il consumatore debba pagare alcun tipo di penale (sentenza n. 1708/2014). ■



le località in cui si registra un clima di instabilità e turbolenza.

Ma cosa succede se un turista, a seguito di un *warning* della Farnesina, decide di annullare il proprio viaggio? La prima pronuncia ufficiale sull'argomento viene dal Giudice di Pace di Bergamo che ha intimato ad un noto *tour operator* di restituire l'intera somma percepita dal cliente per la vacanza non fruita, senza l'applicazione di penali. La sentenza riguarda un consumatore che, il 10 agosto 2013, aveva prenotato per sé e la propria famiglia un pacchetto turistico con destinazione Sharm El Sheikh, versando l'importo totale di euro 2.515,40. Pochi giorni dopo, il 16 agosto, il Ministero degli Esteri aveva emesso uno "sconsiglio" sull'intero Egitto, a causa dei disordini che avevano investito il paese. Alla famiglia che aveva ragionevolmente deciso di rinunciare al viag-

gio...

Ancor prima delle recenti pronunce specifiche di alcuni Giudici di Pace, a favore del viaggiatore che volesse rinunciare alla partenza imminente in caso di viaggio organizzato c'è comunque la sentenza 16315 del 24 luglio 2007 della Corte di Cassazione la quale precisa che "la finalità turistica (o scopo di piacere) non costituisce un irrilevante motivo ma si sostanzia nell'interesse che il pacchetto turistico è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta". Di conseguenza "la irrealizzabilità della finalità turistica per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina l'estinzione di diritto del contratto". In altre parole, il verificarsi di situazioni particolari (come terremoti, incendi o disordini socio-politici) tali da compromettere la finalità turistica del contratto di viaggio è riconosciuta come una causa di estinzione del contratto stesso, con conseguente estinzione dei relativi rapporti di dare ed avere tra le parti.

Se volete rivolgere qualche domanda all'avvocato Roberta Borghini potete scrivere a: [avv.borghini@alice.it](mailto:avv.borghini@alice.it)